

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-966 del 12/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA COPROSIDER S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI RACCORDERIA METALLICA PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA, PETROLCHIMICA, TERMICA, RAFFINERIA, GAS, NUCLEARE E SIDERURGICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CASSOLI n. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-943 del 07/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA COPROSIDER S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROGETTAZIONE DI RACCORDERIA METALLICA PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA, PETROLCHIMICA, TERMICA, RAFFINERIA, GAS, NUCLEARE E SIDERURGICA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CASSOLI N. 7.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta COPROSIDER S.R.L., trasmessa alla Provincia di Piacenza con nota P.E.C. del 26.11.2015 (prot. prov.le n. 70262, 70265 e 70269 del 27.11.2015) dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "progettazione di raccorderia metallica per l'industria petrolifera, petrolchimica termica, raffineria, gas, nucleare e siderurgica" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che:

- la Ditta è stata precedentemente autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 617 del 28.03.2011 (nell'ambito dell'Atto Autorizzatorio Finale del SUAP del Comune di Piacenza del 14/4/2011, P.G. n. 23127);
- l'istanza di A.U.A. è stata presentata in conseguenza della modifica della situazione emissiva già autorizzata, consistente nella dismissione dell'emissione E3 e nell'installazione di una nuova emissione denominata E4, al servizio dell'attività di saldatura;
- all'istanza è stata allegata la documentazione relativa all'impatto acustico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 17.12.2015, prot. n. PGPC 9035 (prot. Prov.le n.73971 di pari data), con cui il S.T. di Arpa sez.ne di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota del 17.12.2015 P.G. n. 110431 (prot. Prov.le n. 75413 del 28.12.2015), con cui il Comune di Piacenza ha espresso *"...parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera..."*. Per quanto attiene l'impatto acustico il Comune medesimo, verificato che la "Relazione Tecnica d'Impatto Acustico" attesta il rispetto dei limiti di immissione previsti per la classe di appartenenza e dei limiti differenziali, ha espresso parere favorevole;
- nota del 25.03.2016 (prot. Arpa n. 2955 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate aggiornate a quanto prescritto dal vigente regolamento REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **COPROSIDER S.R.L.** (C.F. 01378760332) per l'attività di "progettazione di raccorderia metallica per l'industria petrolifera, petrolchimica termica, raffineria, gas, nucleare e siderurgica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Via Cassoli n. 7 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche indicate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 GRANIGLIATRICE

Portata Massima	6000	Nm ³ /h
Durata giornaliera	8	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO ASPIRAZIONE – FASE SALDATURA E TAGLIO TERMICO

Portata Massima	6000	Nm ³ /h
Durata giornaliera – fase saldatura	8	h/g
Durata giornaliera – fase taglio termico	1	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: fase saldatura materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Fase taglio termico materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - metodo UNI EN 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e ossidi di zolfo**;
- c) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e zolfo**, i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato 1 al D.M. 25.8.2000 per le celle elettrochimiche;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i controlli per le emissioni E2 ed E4 che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) in considerazione dei quantitativi di materiale usato per l'operazione di saldatura da cui deriva l'emissione E4, la ditta non dovrà comunque superare un consumo massimo mensile di filo di saldatura pari a 40 kg/mese e, fermo restando il rispetto dei limiti sopra stabiliti, può non effettuare autocontrolli;
- j) i consumi mensili di prodotti per saldatura validati dalle relative fatture d'acquisto, dovranno comunque essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui all'emissione E4 è fissato a due **mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui all'emissione E4 è fissato a tre **mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore dello stabilimento è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
3. **di fare salvo** che a Ditta dovrà mantenere le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate aggiornate a quanto prescritto dal vigente regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.